



COMUNE DI NOLE

BANDO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

(L.R. n.3/2010 e s.m.i.)

Emesso ai sensi della L.R. 17 Febbraio 2010, n° 3 e s.m.i. per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Sociale disponibili nel Comune di Nole in data **11/06/2026**, fatti salvi gli alloggi riservati per le situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 10 della suddetta Legge Regionale n.3 del 17 febbraio 2010 e smi.

I partecipanti devono essere residenti, o essere iscritti all'AIRE, o prestare attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n.21 alla data di pubblicazione del bando (Fonte: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/lr-n-32010-regolamenti-attuativi>) e precisamente: Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantaira, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mappano, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. possono partecipare al presente bando di concorso i richiedenti che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n.21 alla data di pubblicazione del bando;

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

c) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, **ossia ad euro 25.326,56**.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di pubblicazione del bando di concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) e alla lettera b) da possedersi da parte dei soli richiedenti.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, **ossia euro 50.653,12** di ISEE.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

ASSEGNAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE ED AI VIGILI DEL FUOCO E ALLE FORZE ARMATE

Come previsto quale aggiornamento con DPGR 22/09/2025 n. 4/R, i partecipanti al bando appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco e forze armate, saranno posti, in un'apposita graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale ad essi destinati.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i., gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco e alle forze armate possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e lettera i).

DEFINIZIONE DI NUCLEO

Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

la famiglia composta da coloro che risultano iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione. Dovranno pervenire, corredate da una marca da bollo di euro 16,00, nel periodo dal **11/06/2026** al **31/07/2026**, presso il Comune di Nole oppure nei Comuni dell'ambito territoriale n.21 (Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoirà, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mappano, Mathi, Mezenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessineto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù). Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine. E' consentita la consegna della domanda da parte di persona diversa, dal richiedente o componente del nucleo richiedente, se corredata da apposita delega, correttamente compilata e sottoscritta, e dalla fotocopia del documento di identità del delegante.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda. Le domande di partecipazione al bando potranno, quindi, essere presentate con le seguenti modalità:

- di persona presso gli Uffici del Comune di Nole – Ufficio Protocollo- Via Devesi n.14 – 10076 Nole (TO);
- via posta con raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Comune di Nole – Ufficio Protocollo – Via Devesi n.14 – 10076 Nole (TO);
- via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.nole.to@legalmail.it nel rispetto della normativa vigente in merito alle comunicazioni informatiche (Rif. AGID – Agenzia per l'Italia Digitale <https://www.agid.gov.it>);

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. La condizione dell'invalidità deve essere documentata.

Per quanto concerne i cittadini comunitari ed extracomunitari, l'assenza di proprietà immobiliari in Italia può essere comprovata dal Comune producendo copia di interrogazioni a sistema da Catasto Nazionale, l'assenza di proprietà immobiliari all'estero può essere comprovata da dichiarazione del nucleo richiedente; il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli a comprova di quanto dichiarato.

Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e dal Regolamento attuativo n. 10/R (come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 NOVEMBRE 2022).

La normativa regionale impone l'applicazione della L.R. 17 febbraio 2010, n° 3 e s.m.i., e collegati Regolamenti Attuativi Regionali vigenti.

VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla verifica delle domande presentate provvede l'A.T.C. del Piemonte Centrale la quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione tramite il Comune di Nole ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di trenta giorni. Le domande, una volta verificate da ATC, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/10 e s.m.i.. La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 21 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito. Le modalità, i termini perentori, e la procedura obbligatoria per poter opporre regolare ricorso vengono riportate nell'ultima pagina della graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Gli alloggi vengono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune di Nole ha la facoltà prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R l'aggiornamento della graduatoria avviene mediante inoltro da parte del Comune alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento. Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura del Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione. La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. 3/2010 e s.m.i. e del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.40 del 6 ottobre 2011.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, e loro eventuali modifiche vigenti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali connesso alla presentazione delle domande, all'istruttoria e alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Nole, con sede in Via Devesi n. 14, 10076 Nole (TO), contattabile ai recapiti istituzionali dell'Ente e all'indirizzo PEC comune.nole.to@legalmail.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati è iSimply S.r.l. - Enrico Capirone, contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.nole.to per le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Finalità del trattamento

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando e con la documentazione allegata sono trattati per le seguenti finalità:

- gestione del bando per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale;
- ricezione, protocollazione, verifica e istruttoria delle domande presentate dai richiedenti;
- verifica dei requisiti soggettivi, familiari, abitativi, economici e patrimoniali previsti dalla normativa regionale e dal presente bando;
- richiesta e gestione di eventuali integrazioni documentali;
- trasmissione degli atti all'A.T.C. del Piemonte Centrale e alla Commissione competente per la formazione della graduatoria;
- formazione, pubblicazione e gestione della graduatoria provvisoria e definitiva, gestione di eventuali opposizioni o ricorsi e successiva assegnazione degli alloggi disponibili;
- svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, documentali, di pubblicazione e di conservazione previsti dalla normativa applicabile.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per l'adempimento di obblighi di legge e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri attribuiti al Comune in materia di edilizia sociale. La base giuridica è individuata, in particolare, negli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), e 6, par. 3, GDPR, nella L.R. Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., nei relativi regolamenti attuativi e negli atti amministrativi generali adottati per la procedura.

L'eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR, quali dati relativi a disabilità, invalidità, salute o condizioni di fragilità sociale, è effettuato solo nei limiti necessari alla verifica dei requisiti e dei punteggi previsti dalla normativa e dal bando, sulla base dell'art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e delle disposizioni nazionali applicabili, tra cui gli artt. 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. 196/2003.

Categorie di dati trattati

Possono essere trattate, nei limiti di quanto necessario alla procedura, le seguenti categorie di dati:

- dati identificativi, anagrafici e di contatto del richiedente, dei componenti del nucleo familiare e di eventuali delegati;
- dati relativi alla residenza, all'iscrizione AIRE, alla cittadinanza, al soggiorno e alla posizione lavorativa;
- dati relativi alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni personali, familiari, sociali e abitative rilevanti ai fini del bando;

- dati economici, patrimoniali, reddituali e ISEE, nonché informazioni relative a proprietà immobiliari, diritti reali, contratti, canoni, morosità o situazioni abitative rilevanti;
- eventuali dati relativi a invalidità, disabilità, salute o condizioni di fragilità, trattati esclusivamente se necessari per l'attribuzione dei punteggi o per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa;
- dati contenuti in provvedimenti amministrativi o giudiziari, certificazioni, dichiarazioni sostitutive e documentazione allegata alla domanda, nei limiti in cui siano necessari alla procedura.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti dal bando e dalla modulistica è necessario per la partecipazione alla procedura. Il mancato conferimento dei dati o della documentazione richiesta può comportare l'impossibilità di istruire la domanda, l'esclusione dalla procedura o la mancata attribuzione del relativo punteggio, secondo quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile.

Soggetti autorizzati, responsabili del trattamento e destinatari dei dati

I dati sono trattati da personale del Comune autorizzato e istruito in relazione alle attività di competenza. Per le attività istruttorie affidate mediante convenzione, il Comune si avvale dell'A.T.C. del Piemonte Centrale, nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, nei limiti delle operazioni necessarie alla verifica delle domande, alla richiesta di integrazioni tramite il Comune e alla trasmissione degli atti alla Commissione competente.

I dati possono inoltre essere comunicati, nei limiti previsti dalla legge e per le sole finalità connesse alla procedura, alla Commissione competente per la formazione della graduatoria, ai Comuni dell'ambito territoriale interessati dalla procedura, alla Regione Piemonte, ad altre pubbliche amministrazioni o enti competenti per verifiche e controlli, ad autorità pubbliche, organi di controllo, autorità giudiziaria, soggetti gestori di servizi informatici nominati responsabili del trattamento e soggetti legittimati all'accesso agli atti nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

I dati non sono diffusi, salvo gli obblighi di pubblicazione della graduatoria e degli avvisi previsti dalla normativa. La pubblicazione della graduatoria deve avvenire nel rispetto dei principi di minimizzazione, riservatezza e pertinenza, mediante codici identificativi o altre modalità idonee a evitare la pubblicazione in chiaro di dati non necessari, con esclusione di dati relativi a salute, invalidità, disabilità, ISEE, condizioni sociali o altri elementi personali non indispensabili.

Modalità del trattamento e misure di sicurezza

Il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e informatici, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Il Comune e i soggetti coinvolti adottano misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita, distruzione, alterazione o divulgazione indebita, anche mediante limitazione degli accessi, tracciamento delle operazioni ove disponibile, istruzioni al personale e utilizzo di canali di trasmissione adeguati alla natura dei dati trattati.

Trasferimento dei dati verso Paesi terzi

Il trattamento non comporta, allo stato, trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Qualora si rendesse necessario un trasferimento, esso potrà avvenire solo nel rispetto degli artt. 44 e seguenti GDPR e delle garanzie previste dalla normativa applicabile.

Periodo di conservazione

I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura, alla formazione e all'aggiornamento della graduatoria, all'assegnazione degli alloggi, alla gestione di eventuali ricorsi, controlli e verifiche, nonché per l'adempimento degli obblighi di conservazione documentale previsti per gli archivi delle pubbliche amministrazioni. La conservazione avviene secondo il piano di conservazione e le regole archivistiche applicabili agli enti locali, salvo eventuali termini ulteriori derivanti da contenziosi, controlli o obblighi di legge.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15-22 GDPR, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione nei casi consentiti, limitazione del trattamento e opposizione. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Nole o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti indicati nella presente informativa.

Resta fermo che, trattandosi di un procedimento amministrativo fondato su obblighi di legge e compiti di interesse pubblico, alcuni diritti possono essere limitati quando il loro esercizio risulti incompatibile con obblighi di conservazione, con esigenze istruttorie, con la tutela di diritti di terzi o con specifiche disposizioni normative applicabili.

Reclamo all'autorità di controllo

L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano avvenga in violazione della normativa può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

Processi decisionali automatizzati

Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 GDPR. L'attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria avvengono sulla base dei criteri previsti dalla normativa e dal bando, con attività istruttoria e valutazione da parte dei soggetti competenti.